



# LA RIFORMA DELLO SPORT

*principali novità fiscali e contributive*

aggiornate con il D.Lgs. 29 agosto 2023 n.120  
c.d. Decreto Correttivo-bis




# GLI SPORTELLI DEL CR LOMBARDIA

*a cura del dott. Italo Vitale*

*lo sportello fiscale  
[sportellofiscale.lombardia@Ind.it](mailto:sportellofiscale.lombardia@Ind.it)*

*il nuovo sportello dedicato alla Riforma  
[sportelloriforma.lombardia@Ind.it](mailto:sportelloriforma.lombardia@Ind.it)*

# Lo sportello fiscale: tematiche trattate





# Esempi di quesiti pervenuti allo sportello fiscale



- Richiesta di corretta applicazione del **regime IVA** in sede di **fatturazione**, con chiarimenti riguardo a specifiche circolari dell'Agenzia delle Entrate, per la **cessione** dei **diritti sportivi** degli atleti acquisiti in via temporanea o definitiva;
- Richiesta di illustrazione di **vantaggi** e **svantaggi** nella costituzione di una **ASD**;
- Richiesta di informazioni in merito alla procedura di **cessazione** e **fusione** di una **ASD**;
- Richiesta di **delucidazioni** di carattere **fiscale** e **adempimenti** sul regime di cui alla Legge 398/91;
- Richiesta di informazioni riguardo alla **detrazione** per **spese sportive** dei figli in sede di dichiarazione annuale dei redditi (modello 730).



# Il nuovo servizio: *Sportello Riforma*



Data l'utilità e l'efficacia riscontrata con lo sportello fiscale, sulla medesima direzione, è stato istituito il nuovo "*Sportello Riforma*" del Comitato Regionale Lombardia. Lo **scopo** del servizio è quello di fornire alle affiliate una **consulenza ordinaria** sulle tematiche della nuova Riforma dello Sport.

 Il servizio nasce dalla collaborazione dello **Studio Profass** che si occuperà dell'**ambito fiscale** e lo **Studio DCF Legal** che vi supporterà nei temi **giuridici**.



# Piano organizzativo



Una volta a settimana, richiamando il medesimo funzionamento dello **sportello fiscale**, ovvero entro le ore 24 del **lunedì** le società affiliate possono formulare delle domande via e-mail, con oggetto un testo più completo possibile, al seguente indirizzo:



**[sportelloriforma.lombardia@Ind.it](mailto:sportelloriforma.lombardia@Ind.it)**

Le risposte ai quesiti saranno rese mediante:



I professionisti vi contatteranno prontamente ogni **giovedì** successivo tra le ore 14 e le 16, inserendo il recapito telefonico;



Indicando il nominativo della società richiedente.



# Incontri in presenza



*Si ricorda che sono disponibili anche i colloqui in presenza.*



Una volta al mese, per mezza giornata, i professionisti dello Studio saranno a vostra disposizione presso la sede del Comitato Regionale per eventuali domande più critiche.



In questo caso, gli incontri verranno concordati previa prenotazione via mail da comunicarsi con almeno una settimana di anticipo.



È indispensabile indicare nella mail il quesito o argomento di massima da trattare in modo da rendere proficuo l'incontro in presenza.



# Lo Studio



Professionisti Associati è uno studio di consulenza societaria e tributaria in Milano con esperienza di oltre vent'anni. I principali servizi offerti sono:



Gestione della contabilità e redazione del bilancio d'esercizio

Compilazione modelli dichiarativi annuali per persone fisiche e giuridiche



Consulenza strategica per operazioni di risanamento aziendale, fusioni e acquisizioni

Diritto d'autore e diritti connessi, fiscalità dello spettacolo



Fiscalità immobiliare ed internazionale



# OBIETTIVI DEL WEBINAR

*a cura del dott. Paolo laconcich*

- GENESI E STRUTTURA DELLA RIFORMA
- FOCUS SU NOVITÀ, SEMPLIFICAZIONI E LAVORO SPORTIVO
- LE NOVITA' FISCALI DELLA RIFORMA VISTE DAL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO
- ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI



# RIFORMA DELLO SPORT





# I TEMPI DELLA RIFORMA

*01/01/2022*

*31/08/2022*

*01/01-01/07/2023*

Sicurezza  
discipline  
invernali


Semplificazione

Lavoro sportivo,  
status giuridico  
asd/ssd, agenti,  
impianti



# LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO (DAL 01/07/2023)

D.Lgs. 36/2021  
riforma del lavoro  
sportivo



Tutela del lavoratore in  
termini di trattamento  
economico, previdenziale e  
normativo

Sostenibilità del sistema  
sport, viste le specificità e le  
sue funzioni sociali nonché  
preventivo sanitarie



# LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Scompaiono le  
«collaborazioni sportive» ex  
art. 67 lett. m) TUIR

Abrogato limite attuale dei  
10.000,00 € esenti

Riduzione del carico fiscale (**innalzamento  
esenzione imposte a 15k euro**) ma ingresso  
della previdenza (**INPS per compensi > 5k**)

Maggiori adempimenti  
amministrativi



# LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: L'INQUADRAMENTO

- ❖ **volontario**
- ❖ **collaboratore coordinato e continuativo lavoratore sportivo**
- ❖ **collaboratore coordinato e continuativo amministrativo – gestionale**
- ❖ **professionista titolare di partita IVA**
- ❖ **lavoratore dipendente subordinato**



# LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

**entrata in vigore: dal 01/07/2023**

❖ **volontario:** abrogata la figura ibrida dell'amatore e sostituita con il volontario che percepisce SOLO rimborsi spese documentate, obbligo assicurazione RC terzi, **prevista la possibilità di 150,00 €/mese per rimborso spese autocertificate ma occorre delibera del Consiglio Direttivo della società sportiva**

❖ **lavoratore sportivo:** opera a titolo oneroso

❖ **figure del lavoratore sportivo:** non solo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara ma anche tesserati che svolgano mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva in base ai regolamenti degli enti affilianti **(nel nostro caso, la FIGC) approvate annualmente con Decreto dell'autorità politica e indicate nell'elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport.**



# I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero organizzate dal committente sono lavoro subordinato (art. 2 D.lgs. 81/2015)

Tale presunzione di legge non trova applicazione per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD/SSD affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni (nonché in favore di CONI, FSN, DSA, EPS)

**È possibile dunque stipulare contratti di co.co.co.**



# LE CO.CO.CO. SPORTIVO DILETTANTISTICHE

Prevista una presunzione relativa di co.co.co. se

- ❖ la durata delle prestazioni non supera le **24 ore** settimanali (escluso il tempo di presenza a manifestazioni sportive);
- ❖ le prestazioni sono coerenti sotto il profilo tecnico-sportivo con i regolamenti degli enti affilianti (per noi, la FIGC) come da provvedimento governativo in materia di sport

**Queste norme, seppur impattanti, tutelano le ASD/SSD in caso di vertenze**  
(attenzione a diverse sentenze della Cassazione in tal senso)

**Attenzione! il rimborso km percorso residenza-impianto sportivo**  
**FA COMPENSO**



# LE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Questi collaboratori non rientrano nella definizione di «lavoratore sportivo» ex art. 25 e, secondo la prassi attuale, riguardano gli addetti alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità

(ma attenzione all’emanazione delle figure necessarie all’attività sportiva)

- ❖ non è prevista alcuna presunzione di co.co.co.
- ❖ ad essi spetta lo stesso trattamento fiscale – previdenziale delle co.co.co. sportive ma non le semplificazioni degli adempimenti amministrativi



# GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per i collaboratori sportivi, gli amministrativo-gestionali, i titolari di partita IVA sono previsti questi trattamenti:

- fino a 5.000 euro nessun onere fiscale né contributivo
- oltre i 5.000 euro contribuzione previdenziale con iscrizione alla gestione separata INPS
- fino a 15.000 euro nessun onere fiscale, con tassazione ordinaria sull'eventuale eccedenza
- contributi INAIL SOLO per i collaboratori amministrativo-gestionali
- contribuzione ridotta del 50% per gli anni 2023-2027, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente



# GLI ONERI CONTRIBUTIVI

➤ **co.co.co.:** aliquota del 27,03 %, 2/3 a carico committente ed 1/3 a carico collaboratore, aliquota ridotta del 24,00 % se il collaboratore è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono previsti contributi INAIL solo per gli amministrativo gestionali

➤ **professionisti titolari di partita IVA:** aliquota del 26,23 %, aliquota ridotta del 24,00 % se il professionista è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie



# GESTIRE LO SCAVALCAMENTO NEL 2023

- Lo sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** compensi sportivi per **€ 3.000** (totalmente esenti IRPEF) avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre 2023** fino ad un massimo di **€ 12.000** [3.000 + 12.000 = **15.000 esenti nel 2023**]. Oltre i € 5.000 nel secondo semestre si dovranno comunque i contributi INPS
- Lo sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** compensi sportivi per **€ 8.000** (totalmente esenti IRPEF) avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre 2023** fino ad un massimo di **€ 7.000** [8.000 + 7.000 = **15.000 esenti nel 2023**]. Oltre i € 5.000 nel secondo semestre si dovranno comunque i contributi INPS
- Lo sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** compensi sportivi per **€ 10.000** (totalmente esenti IRPEF) avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre 2023** fino ad un massimo di **€ 5.000** [10.000 + 5.000 = **15.000 esenti nel 2023**] Oltre i € 5.000 nel secondo semestre si dovranno comunque i contributi INPS
- Lo sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** **€ 12.000** (di cui € 10.000 esenti Irpef ed € 2.000 assoggettati a tassazione IRPEF) avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre** fino ad un massimo ancora di **€ 5.000** [**10.000 esenti nel primo semestre + 5.000 esenti nel secondo semestre = 15.000 esenti nel 2023**] Oltre i € 5.000 nel secondo semestre si dovranno comunque i contributi INPS
- Lo sportivo che ha percepito fino al **30 giugno** **€ 23.000** (di cui € 10.000 esenti Irpef ed € 13.000 assoggettati a tassazione IRPEF) avrà diritto ad un compenso ancora ESENTE IRPEF nel **secondo semestre** fino ad un massimo ancora di **€ 5.000** [**10.000 esenti nel primo semestre + 5.000 esenti nel secondo semestre = 15.000 esenti nel 2023**] Oltre i € 5.000 nel secondo semestre si dovranno comunque i contributi INPS



# SIMULAZIONI

| <b>VECCHIE COLL.NI SPORTIVE</b> | <b>CASO 1</b>   | <b>CASO 2</b>    | <b>CASO 3</b>    | <b>CASO 4</b>    | <b>CASO 5</b>    | <b>CASO 6</b>    |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LORDO                           | 5.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 20.000,00        | 25.000,00        | 35.000,00        |
| CONTRIBUTI COLL.RE              | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| CONTRIBUTI ASD/SSD              | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| INAIL COLLABORATORE             | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| INAIL ASD/SSD                   | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| IRPEF COLLABORATORE             | -               | -                | 1.211,50         | 2.423,00         | 3.634,50         | 6.159,54         |
| <b>NETTO COLLABORATORE</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>13.788,50</b> | <b>17.577,00</b> | <b>21.365,50</b> | <b>28.840,46</b> |
| <b>COSTO ASD/SSD</b>            | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |



# SIMULAZIONI

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI

| <b>NUOVO CO.CO.CO. SPORTIVO</b> | <b>CASO 1</b>   | <b>CASO 2</b>    | <b>CASO 3</b>    | <b>CASO 4</b>    | <b>CASO 5</b>    | <b>CASO 6</b>    |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LORDO                           | 5.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 20.000,00        | 25.000,00        | 35.000,00        |
| CONTRIBUTI COLL.RE              | -               | 242,17           | 484,33           | 726,50           | 968,67           | 1.453,00         |
| CONTRIBUTI ASD/SSD              | -               | 484,33           | 968,67           | 1.453,00         | 1.937,33         | 2.906,00         |
| IRPEF COLLABORATORE             | -               | -                | -                | 982,91           | 2.188,29         | 4.577,29         |
| DETRAZIONE                      | -               | -                | -                | 982,91           | 1.566,67         | 2.312,76         |
| TRATT. INTEGRATIVO REDDITO      | -               | -                | -                | -                | 1.000,00         | -                |
| <b>NETTO COLLABORATORE</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>9.757,83</b>  | <b>14.515,67</b> | <b>19.273,51</b> | <b>24.409,71</b> | <b>31.282,47</b> |
| <b>DIFFERENZA NETTO</b>         | -               | - 242,17         | 727,17           | 1.696,51         | 3.044,21         | 2.442,01         |
| <b>COSTO ASD/SSD</b>            | <b>5.000,00</b> | <b>10.484,33</b> | <b>15.968,67</b> | <b>21.453,00</b> | <b>26.937,33</b> | <b>37.906,00</b> |
| <b>DIFFERENZA COSTO</b>         | -               | 484,33           | 968,67           | 1.453,00         | 1.937,33         | 2.906,00         |



# SIMULAZIONI

| <b>P. IVA FORFETTARIA AL 5%</b> | <b>CASO 1</b>   | <b>CASO 2</b>    | <b>CASO 3</b>    | <b>CASO 4</b>    | <b>CASO 5</b>    | <b>CASO 6</b>    |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| LORDO                           | 5.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 20.000,00        | 25.000,00        | 35.000,00        |
| CONTRIBUTI PROFESSIONISTA       | -               | 511,49           | 1.022,97         | 1.534,46         | 2.045,94         | 3.068,91         |
| CONTRIBUTI ASD/SSD              | -               | -                | -                | -                | -                | -                |
| IRPEF COLLABORATORE             | -               | -                | -                | 118,28           | 287,70           | 626,55           |
| <b>NETTO COLLABORATORE</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>9.488,52</b>  | <b>13.977,03</b> | <b>18.347,27</b> | <b>22.666,36</b> | <b>31.304,54</b> |
| <b>DIFFERENZA NETTO</b>         | <b>-</b>        | <b>- 511,49</b>  | <b>188,53</b>    | <b>770,27</b>    | <b>1.300,86</b>  | <b>2.464,07</b>  |
| <b>COSTO ASD/SSD</b>            | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| <b>DIFFERENZA COSTO</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |



# RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: ADEMPIMENTI

- ❑ **entro il 31 ottobre 2023** obbligo di comunicare i dati dei rapporti di lavoro al RASD instaurati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. A regime **entro il trentesimo giorno del mese successivo** a quello dell'instaurazione del rapporto. Vedi guida CR Lombardia.
- ❑ il L.U.L. e la dichiarazione annuale/mensile all'INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono gestiti in via telematica tramite il Registro, non obbligatorio il cedolino nel caso di compenso annuale non superiore a euro 15.000
- ❑ generazione modello F24 tramite il Registro
- ❑ comunicazione e autoliquidazione INAIL se co.co.co. amministrativo-gestionali
- ❑ elaborazione CU tramite il Registro
- ❑ i «nuovi professionisti» con P.IVA dovranno gestire il proprio modello Unico in autonomia



## QUALI CONSIGLI?

- visti gli adempimenti burocratici, in termini generali è consigliabile la partita IVA nel caso di collaboratore operativo in molteplici centri sportivi (pluri committenza), viceversa è consigliabile la co.co.co. in caso di mono committenza
- se un collaboratore supera le 24 ore/settimana è consigliabile prendere in considerazione la partita IVA oppure l'assunzione
- la gestione fiscale di una partita IVA rispetto alla gestione di un co.co.co. è nel complesso meno onerosa se si considerano non solo i costi vivi (compenso del commercialista che segue la partita IVA e compenso del consulente del lavoro che gestisce le paghe) ma anche i tempi dedicati all'amministrazione (ricezione cedolini e F24, pagamento F24)



# LE NUOVE CO.CO.CO. ALCUNE CONSEGUENZE

- Sicurezza del lavoro: disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. **Nel correttivo, se compensi < 5.000 euro esclusione sorveglianza sanitaria**
- Rimborso km: il riferimento diventa la **sede di lavoro (campo sportivo)**, non più il domicilio del collaboratore
- Mezzi di pagamento: obbligo di pagamento con mezzi tracciati



# LE NUOVE CO.CO.CO. ALCUNE CONSEGUENZE

- Principio di cassa allargato: i compensi erogati entro il 12/01/n rientrano nel conteggio dell'anno (n-1), si attendono precisazioni
- Certificato penale: obbligo nel caso di contatti diretti e regolari con minori per verificare se esistono condanne o sanzioni interdittive all'esercizio di tali attività (vedi slide successiva)
- Urbanistica: attenzione alle disposizioni che richiamano il lavoro dipendente



# CERTIFICATO PENALE ANTIPEDOFILIA

## Chi lo richiede?

Il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o di volontariato che comportino contatti diretti e regolari con minori

## Quando lo richiede?

Prima di stipulare il contratto di lavoro al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quater 1, 600-quinques e 609-undicies del codice penale (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografica, pornografia virtuale, iniziative turistiche, adescamento di minori) + irrogazioni di misure interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori



# CERTIFICATO PENALE ANTIPEDOFILIA

La validità del certificato è di 6 mesi ma sarà sempre valido fino a quando non cessa il rapporto di lavoro (note Ministero Giustizia e Lavoro)

In attesa del certificato è possibile acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, quindi, stipulare il contratto con il lavoratore sportivo

Esempio di clausola contrattuale: dichiarazione del tecnico di non avere subito condanne penali per i reati previsti dal d.lgs. 39/2014 e autorizzazione al sodalizio di richiedere il certificato penale per attività in contatto con minori

Sanzione amministrativa: 10mila-15mila euro per omessa richiesta del certificato



# CERTIFICATO PENALE ANTIPEDOFILIA

## Per quali attività deve essere richiesto?

- Rapporto di lavoro che comporta contatti diretti e continuativi con minori (es. istruttore co.co.co. Sportivo per settore giovanile) **SI**
- Co.co.co amministrativo gestionale: **NO**
- Non necessario per occasionale o per attività indifferenziate tra utenza adulti e minori
- Subordinato, co.co.co : **SI**
- Volontario, autonomo partita IVA: **NO** (vedi Circolare interpretativa Ministero) ma se il soggetto opera con minori si consiglia di richiedere ugualmente il certificato



# CERTIFICATO PENALE ANTIPEDOFILIA

## Dove e come si richiede?

Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica (anche in via telematica)

La richiesta da “flaggare” è quella “CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (art. 25 bis t.u.)

Modulo anche con delega su sito del Ministero della Giustizia

Costi: marca da bollo 16 € + diritti (€ 7,84 per urgenza, € 3,92 senza urgenza)

N.B. segnalazione di esenzione assoluta da bollo per ASD/SSD ai sensi dell’art. 27-bis allegato D DPR 642/72

**Attenzione: in ambito Privacy dato “particolare” ai sensi del GDPR**



# LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI PER CO.CO.CO.

- **pensione:** attenzione all'accredito degli anni contributivi, un anno richiede contribuzione su almeno euro 16.243. Requisiti per pensione: 67 anni + 20 di contributi o 42 anni di contributi o 71 anni + 5 di contributi
- **maternità:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354, per 5 mesi indennità pari a 80% del reddito dei 12 mesi precedenti
- **degenza ospedaliera:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354, indennità variabile giornaliera in funzione della contribuzione nei 12 mesi precedenti (euro 46 se contribuzione 1-4 mesi, euro 69 se 5-8 mesi, euro 92 se 9-12 mesi, max 180 giorni)



# LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI PER CO.CO.CO.

- **malattia superiore a 4 giorni:** necessario imponibile contributivo nei 12 mesi precedenti di almeno euro 1.354, indennità variabile giornaliera in funzione della contribuzione nei 12 mesi precedenti (euro 23 se contribuzione 1-4 mesi, euro 35 se 5-8 mesi, euro 46 se 9-12 mesi, max 1/6 giorni contrattuali non meno di 20)
- **disoccupazione:** necessario imponibile contributivo di almeno euro 1.354 nel periodo fra 1/1 anno precedente e la cessazione, indennità mensile per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione nel periodo di cui sopra max 12, 75% del reddito medio mensile max euro 1.361, decalage 3% dal sesto mese
- **infortuni:** prevista la copertura INAIL per le cococo amministrativo-gestionali



## LA STRADA ANCORA DA PERCORRERE...

|                                 | TEMA                             | INTERVENTO ATTESO                           |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Definizione lavoratore sportivo | Mansioni                         | Autorità politica<br>Ministro dello Sport ? |
| Adempimenti amministrativi      | LUL, cedolini,<br>prospetti paga | Gestore del RASD                            |
|                                 |                                  |   |
|                                 |                                  |   |



# LE PROPOSTE DEL CR LOMBARDIA

- ✓ incremento del valore massimale autocertificato delle spese per il Volontario da 150,00 a 300,00 euro mensili;
- ✓ riconoscimento di tutte le figure che collaborano dietro corrispettivo (oltre il limite del forfait per i volontari) alla gestione e organizzazione delle attività sportive quali Collaboratori della Gestione Sportiva e quindi “lavoratori sportivi”, senza distinzione rispetto ad atleti e tecnici, considerandoli così essenziali per lo svolgimento delle attività sportive;
- ✓ eliminazione degli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro o quanto meno revisione anche in funzione delle responsabilità degli Enti Pubblici solitamente proprietari delle strutture.



# RIORDINO E RIFORMA ENTI SPORTIVI (DAL 01/07/23)

D.Lgs. 36/2021 riordino  
e riforma enti sportivi

La definizione di  
sport

Disciplina ASD /  
SSD



# LA DEFINIZIONE DI SPORT

*“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per **obiettivo** l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*

*“La Repubblica riconosce il valore **educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme**”*



## DISCIPLINA ASD / SSD

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: entro il 31/12/2023, prevista esenzione da imposta di registro, imposta di bollo già esenti qualora ne ricorrano le condizioni**

- ❖ **oggetto sociale:** l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica,
- ❖ possibilità di svolgere anche attività diverse purché consentite dallo statuto e nei limiti di un futuro decreto fatte salve sponsorizzazioni, pubblicità, cessione diritti e gestione impianti
- ❖ **cariche in altre asd/ssd:** incompatibilità con qualsiasi altra carica in altre asd/ssd nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, DSA, EPS, doppia penalizzazione (da chiarire se **clausola obbligatoria, comunque consigliata**)



## DISCIPLINA ASD / SSD

❖ **divieto scopo di lucro:** confermato e specificato attingendo alla normativa sull'impresa sociale (art. 8 D.Lgs. 36/2021 > art. 3 D.Lgs. 112/2017)

❖ **distribuzione utili e rimborso quota nelle ssd:** utili ad aumento gratuito del capitale nel limite dell'indice FOI ISTAT (ora 8,40%), distribuzione utili nel limite BPF+2,50 (ora 6,00%), limite generale del 50 % degli utili, 80% nel caso di gestione di palestre/piscine/impianti, attenzione alla decommercializzazione

❖ **forma societaria SSD:** srl, spa, tolte le società di persone, inserite le cooperative



## DISCIPLINA ASD / SSD

### altre novità inerenti alla vita sociale...

- ❖ **mondo sportivo dilettantistico e terzo settore:** piena compatibilità, prevale la disciplina del terzo settore (riconosciute anche le Fondazioni iscritte al RUNTS)
- ❖ **modello EAS:** per asd/ssd iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dal 05/09/2023 non è più obbligatoria la presentazione del modello EAS
- ❖ **urbanistica:** compatibilità delle sedi di asd/ssd in cui si svolge attività statutaria, purché non produttiva, con tutte le destinazioni d'uso
- ❖ **nessuna novità in materia di versamento IVA e tassazione IRES, resta in vigore la L. 398/1991**



# DISCIPLINA ASD: PERSONALITA' GIURIDICA

- ❖ acquisizione della **personalità giuridica** mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive
- ❖ intervento del **notaio** in sede di costituzione oppure in sede di richiesta successiva
- ❖ necessario depositare il rendiconto oppure il bilancio
- ❖ necessario un patrimonio minimo di euro 10.000 (somma liquida disponibile oppure beni da sottoporre a perizia di un revisore legale)
- ❖ **sorveglianza del patrimonio**: se calo di oltre 1/3 per perdite necessario ricostituire il patrimonio diventare asd non riconosciuta / sciogliere l'ente



# LA STRADA ANCORA DA PERCORRERE...

|                                | TEMA                               | INTERVENTO ATTESO                              |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Statuto                        | Attività diverse                   | Decreto legislativo con limiti                 |
| Attività sportiva ai fini RASD | Agonistica + didattica + formativa | Comunicazione del Ministero / gestore del RASD |
| Personalità giuridica          | Procedure                          | Gestore del RASD                               |



# LE PROPOSTE DEL CR LOMBARDIA

- ✓ proroga dell'adeguamento degli statuti;
- ✓ riconoscimento di attività istituzionali alcune di quelle abitualmente considerate attività secondarie e strumentali, fondamentali per il sostentamento delle ASD quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del centro sportivo durante le attività, la vendita di merchandising e gadgettistica, la cessione di vestiario sportivo;



# *GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

*Dr. Paolo Iaconcigh*

*Studio Associato Iaconcigh – Ottone - Panzeri*

*Viale F. Restelli, 3 – 20124 Milano*

*Tel. 02 29537339 / 20409259*

*[p.iaconcigh@studioieo.it](mailto:p.iaconcigh@studioieo.it)*